REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## 1° SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 26 DEL 10 GIUGNO 2016 AL BOLLETTINO UFFICIALE N. 23 DELL' 8 GIUGNO 2016

SO 26

Anno LIII S.O. n. 26

Il “Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia” si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l’individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPReg. n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l’autenticità e l’integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).

# **Sommario Parte Prima** Leggi, regolamenti e atti della Regione

## **Presidenza** della Regione

# **Parte Prima** Leggi, regolamenti e atti della Regione

16_SO26_ADC_PRES AVVISO REFERENDUM

## Presidenza della Regione
## Presentazione di due proposte di referendum abrogativo e di una proposta di referendum propositivo.

Si dà notizia che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 9, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, il Presidente del Consiglio regionale ha informato che sono state presentate le seguenti proposte di referendum abrogativo:

- **Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi della L.R. 7 marzo 2003, n. 5 recante il seguente quesito**:
"Volete che sia abrogata la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 dal titolo "Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria"?

- **Richiesta di referendum abrogativo, ai sensi della L.R. 7 marzo 2003, n. 5 recante il seguente quesito**:
"Volete voi che siano abrogati gli articoli da 1 a 20, da 23 a 40 e da 56 a 70 della legge regionale del 12 dicembre 2014, n. 26 "Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative"?

Si dà inoltre notizia che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 9, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 5, il Presidente del Consiglio regionale ha informato che è stata presentata le seguente proposta di referendum propositivo:

- **Richiesta di referendum propositivo, ai sensi dell'articolo 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 5 recante il seguente quesito**:

Volete che sia approvata la seguente "Proposta di Legge contenente l'impegno e i principi ispiratori di modifica della Legge Costituzionale 31 Gennaio 1963 n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia) mediante l'applicazione, in quanto compatibile con la realtà regionale, della disciplina prevista dal Testo Unificato delle Leggi sullo Statuto Speciale per il Trentino - Alto Adige approvato con D.P.R. 31 Agosto 1972 n. 670" composta dal seguente unico articolo recante venti principi e criteri direttivi generali per l'adozione da parte del Consiglio Regionale di una legge-voto da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 138 Cost.

quale iniziativa di Legge Costituzionale ai sensi dell'art. 63 L. Cost. 1/63:

Art. 1

In vista della futura adozione, da parte del Consiglio Regionale, di una proposta di Legge Costituzionale di modifica della Legge Costituzionale 31 Gennaio 1963 n. 1 (Statuto Speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia), vengono approvati i seguenti principi fondamentali di cui la proposta di Legge Costituzionale potrà tenere conto, tra gli altri ritenuti meritevoli di attenzione da parte del legislatore regionale, adottando come paradigma di riferimento, in quanto compatibile e coerente con la realtà regionale, la disciplina prevista dal Testo Unificato delle Leggi sullo Statuto Speciale per il Trentino - Alto Adige approvato con D.P.R. 31 Agosto 1972 n. 670:

1) Il Friuli e Trieste, comprendenti il territorio delle Province Autonome del Friuli e di Trieste, sono costituiti in Regione Autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione, secondo il proprio Statuto, approvato con Legge Costituzionale.
La Regione Autonoma Friuli e Trieste ha per capoluogo la città di Trieste.
Laddove, nella legislazione costituzionale, statale, regionale, viene fatta menzione del Friuli - Venezia Giulia, essa deve sempre intendersi riferita, rispettivamente, al Friuli e a Trieste e laddove viene fatta menzione alla Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia essa deve intendersi riferita alla Regione Autonoma Friuli e Trieste e, per quanto di rispettiva competenza territoriale, alla Provincia Autonoma del Friuli e alla Provincia Autonoma di Trieste.

2) La Regione Autonoma Friuli e Trieste è composta da due Province Autonome, rispettivamente del Friuli e di Trieste, divise dalla foce del fiume Timavo.
Alle Province Autonome del Friuli e di Trieste, fornite di distinta personalità giuridica, entro l'unità della Regione Autonoma Friuli e Trieste, sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo lo Statuto della Regione Autonoma Friuli e Trieste.
La Provincia Autonoma del Friuli e quella di Trieste hanno per capoluogo provinciale la o le località stabilita o stabilite con la rispettiva legge provinciale approvata a maggioranza assoluta dei componenti del rispettivo Consiglio provinciale.
Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione Autonoma, la Provincia Autonoma del Friuli e quella di Trieste hanno un proprio gonfalone ed uno stemma, approvati, su proposta del rispettivo Consiglio Provinciale, con decreto del Presidente della Repubblica. La rispettiva legge provinciale ne regola l'utilizzo congiunto.
La Provincia Autonoma del Friuli preserva la sua natura policentrica. La Provincia Autonoma di Trieste valorizza la sua vocazione mitteleuropea. Entrambe rispettano e promuovono la loro natura plurilingue.
Si può, con le modalità di cui agli articoli 132 e 133 della Costituzione e di cui alle disposizioni sulle modifiche statutarie dello statuto della Regione Friuli e Trieste, stabilire il mutamento delle circoscrizioni provinciali.

3) Nella Regione e nelle Province Autonome del Friuli e di Trieste, anche ai sensi degli art. 2, 3, 6 della Costituzione, è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, italofoni,

friulanofoni, slovenofoni, germanofoni, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia e valorizzazione delle rispettive caratteristiche etniche e culturali, in armonia con quanto previsto a tutela e promozione delle comunità linguistiche autoctone dalla Carta Europea delle lingue regionali e minoritarie di Strasburgo del 1992 e dalla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali di Strasburgo del 1995 e dalle altre Carte di salvaguardia linguistica del Consiglio d'Europa attuative della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali. I decreti legislativi di attuazione regionale e provinciale dello Statuto Speciale, secondo l'ordinario riparto delle competenze anche normative di ciascun Ente o Istituzione, statale non militare, regionale, provinciale, comunale, o comunque di pubblica rilevanza, regolano la tutela e la promozione, secondo criteri di collegamento territoriale di sede o anche solamente competenza estesa anche solo in parte su basi di tradizionale stanziamento, del normale uso pubblico di tutte le loro lingue autoctone di riferimento.

4) In armonia con la Costituzione, i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e gli interessi regionali e statali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche storiche della Regione - e con il rispetto degli obblighi internazionali nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, alla Regione Autonoma Friuli e Trieste sono attribuite potestà legislative, competenze, funzioni e potestà amministrative analoghe, in quanto compatibili, a quelle attribuite alla Regione Autonoma Trentino - Alto Adige dal proprio Statuto, e alle Province Autonome del Friuli e di Trieste sono attribuite potestà legislative, competenze, funzioni e potestà amministrative, riserve finanziarie e demaniali, analoghe a quelle attribuite dallo Statuto della Regione Trentino - Alto Adige alle Province Autonome di Trento e di Bolzano, in quanto compatibili.
In nessun caso la previsione di tali competenze legislative, amministrative, finanziarie, demaniali, potrà comportare una menomazione della sfera di autonomia attualmente goduta dalla Regione Autonoma Friuli – Venezia Giulia, che andrà semmai incrementata, principalmente a favore delle due Province Autonome del Friuli e di Trieste.
Le competenze sia legislative sia amministrative sia finanziarie e demaniali di precedente titolarità regionale andranno attribuite alle Province Autonome del Friuli e di Trieste, salvo solamente non possano per loro natura venir esercitate disgiuntamente, nel qual caso eccezionale potranno rimanere di titolarità regionale.
In ogni caso alle due Province Autonome del Friuli e di Trieste andranno attribuite pari competenze sia legislative sia amministrative sia finanziarie e demaniali, con particolare riguardo alle materie che risultano maggiormente sottese all’effettiva garanzia del fondamentale principio costituzionale e statutario di tutela delle minoranze linguistiche, quali sono ad esempio, in via esclusiva in capo alle rispettive Province, la toponomastica plurilingue e l’Istruzione Pubblica di ogni ordine e grado e i relativi Enti, Uffici, Personale (ivi compresi i criteri e le modalità di sua selezione) salvi solamente i principi generali del sistema formativo, nonché, sempre in via esclusiva in capo alle rispettive Province, l’ordinamento degli Enti e degli Uffici e del Personale (ivi compresi i criteri e le modalità di sua selezione) di ogni Istituzione Provinciale o Locale e delle relative circoscrizioni, la tutela della salute e l’ordinamento degli enti e degli uffici ospedalieri e sanitari e del relativo personale, la protezione civile salvo il coordinamento

con quella statale in caso di calamità o necessità di rilievo sovra-provinciale secondo principi di leale collaborazione, la tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico-etnografico-culturale-popolare, oltre all'urbanistica e all'edilizia, e più in generale al governo del territorio, di tutte le risorse naturali, di tutte le materie prime, dell'economia provinciale o locale, sia essa agricola, o forestale, o comunque primaria, o industriale, o artigianale, o commerciale, o turistica, o ambientale, o culturale, o avanzata, con le sole eccezioni, comunque riservate alla competenza esclusiva dello Stato, della politica estera e delle relazioni internazionali che non siano di interesse esclusivamente transfrontaliero o provinciale o locale, delle relazioni con le confessioni religiose, della Difesa, delle Forze Armate, della Sicurezza Nazionale, delle armi ed esplosivi, dell'Ordine Pubblico, dei Corpi di Polizia dello Stato salvi solamente i due Corpi Forestali Provinciali e la Polizia Comunale, della Giurisdizione di ogni ordine e grado, delle Telecomunicazioni e della Radiotelevisione Pubblica che non siano di interesse provinciale o locale, del sistema metrico, della regolamentazione monetaria e valutaria, del sistema finanziario e creditizio di interesse statale, della previdenza obbligatoria, della legislazione elettorale e istituzionale di rilievo statale, della legislazione in materia di confini internazionali, dogane, condizione giuridica dello straniero, asilo, immigrazione, cittadinanza, anagrafe, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa e contabile, sistema tributario statale, bilancio e contabilità statale, tutela della concorrenza, sistema centrale di coordinamento statistico, nonché la regolamentazione dei livelli essenziali dei diritti civili e sociali anche sanitari e previdenziali che devono essere sempre garantiti su tutto il territorio italiano.
Le due Province Autonome del Friuli e di Trieste hanno in ogni caso facoltà di sostenere legislativamente e finanziariamente le rispettive Università Statali, soprattutto per quanto attiene alle materie attribuite alla propria competenza e alle finalità di tutela delle minoranze linguistiche. La loro collaborazione universitaria è regolata da previi protocolli di intesa negoziati coi rispettivi Atenei.
La clausola residuale di attribuzione di ogni competenza è stabilita in favore di entrambe le Province Autonome.

5) Le competenze amministrative statali, regionali, provinciali sono parallele rispetto a quelle legislative.
I rapporti tra gli Enti Pubblici Locali regionali, provinciali, comunali si uniformano ai fondamentali principi di sussidiarietà sia verticale sia orizzontale.
La Regione esercita le funzioni amministrative delegandole alle Province e ai Comuni o avvalendosi dei loro uffici. In tal caso le spese sostenute dalle Province e dai Comuni per le funzioni delegate sono a carico della Regione.
Le Province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai Comuni o avvalersi dei loro uffici. In tal caso le spese sostenute dai Comuni e da altri enti per le funzioni delegate sono a carico della Provincia.
Sono vietati nuovi Enti Pubblici Locali diversi dalla Regione Autonoma Friuli e Trieste, dalle due Province Autonome del Friuli e di Trieste che la compongono, dai Comuni che le compongono; ciò non impedirà, per le Province Autonome, forme di decentramento intermedio geograficamente e storicamente giustificate eventualmente previste dalla legge provinciale, nonché, per i Comuni, l'incentivazione provinciale di forme aggregative di carattere associativo,

purché su base esclusivamente volontaria; la legge provinciale può e deve comunque assicurare, nel rispetto dell'identità locale e della sovranità popolare, la congruità delle dimensioni territoriali e demografiche degli enti pubblici comunali rispetto alle funzioni amministrative esercitate.

6) Sono organi della Regione: il Consiglio Regionale, la Giunta Regionale e il Presidente della Regione.

7) Il Consiglio Regionale è composto dai medesimi membri dei Consigli Provinciali del Friuli e di Trieste.
L'ufficio di Consigliere Provinciale e Regionale non può essere ricoperto per più di due mandati consecutivi ed è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio Regionale, ovvero del Parlamento Europeo, o con la carica di Sindaco di Comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti e salva comunque la facoltà, per ciascuna legge provinciale sulla forma di governo, di prevedere, per i rispettivi Consiglieri Provinciali, ulteriori o più ampie cause di incompatibilità.
I membri del Consiglio Regionale rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
Il Consiglio Regionale elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta e scrutinio segreto, il Presidente del Consiglio Regionale e l'Ufficio di Presidenza. La carica di Presidente del Consiglio Regionale è incompatibile con quella di Presidente della Regione, Assessore Regionale, Presidente di Consiglio Provinciale, Presidente di Provincia Autonoma, Assessore Provinciale.
Il Consiglio Regionale si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di Marzo e di Novembre.
Il Consiglio Regionale è sempre convocato in via straordinaria quando lo ritenga il suo Presidente, oppure lo richieda il Presidente della Regione, o un Presidente di Consiglio Provinciale, o almeno un quarto dei componenti di un Consiglio Provinciale.
Il Consiglio Regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto della Regione Friuli e Trieste e dalle altre leggi dello Stato.
L'iniziativa legislativa regionale, mediante disegno redatto in articoli, appartiene ad almeno 5.000 elettori delle Province Autonome, a ciascun Consigliere Regionale, alla Giunta Regionale, oltre ai soggetti cui spetta la rispettiva iniziativa legislativa provinciale.
Il procedimento legislativo ordinario, con esame preliminare in Commissione e deliberazione in Assemblea, articolo per articolo e con votazione finale, è sempre adottato in materia tributaria, finanziaria, di ratifica degli atti urgenti della Giunta, nelle altre materie espressamente previste dal Regolamento del Consiglio Regionale.
Il funzionamento del Consiglio Regionale, con specificazione delle modalità di convocazione e svolgimento dei lavori e deliberazione, è regolato dal Regolamento approvato a maggioranza assoluta e concorrente dei membri di ciascuno dei due Consigli Provinciali che lo compongono. Detto Regolamento disciplina altresì l'organizzazione delle Commissioni permanenti per l'esame preliminare dei disegni di legge e l'uso pubblico delle lingue di riferimento delle Comunità linguistiche autoctone della Regione.

Il Consiglio Regionale, in materie estranee alla propria competenza, ma che presentano particolare interesse per la Regione, può formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento.
I progetti sono inviati dal Presidente della Regione al Governo per la presentazione alle Camere.

8) La Giunta Regionale è composta dal Presidente della Regione, che la presiede, da due Vice Presidenti e dagli Assessori effettivi e supplenti.
Il Presidente della Regione, i Vice Presidenti, gli Assessori Regionali sono eletti dal Consiglio Regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.
I Vice Presidenti appartengono uno al Consiglio Provinciale del Friuli e l'altro al Consiglio Provinciale di Trieste.
Il Presidente sceglie il Vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
Gli Assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni.
Il Presidente e i membri della Giunta Regionale restano in carica finché dura il Consiglio Regionale e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del Presidente e dei componenti la Giunta da parte del nuovo Consiglio.
I componenti della Giunta Regionale appartenenti a un Consiglio Provinciale disciolto continuano a esercitare il loro ufficio fino alla elezione del nuovo Consiglio Provinciale, salva solamente l'ordinaria amministrazione.

9) Il Presidente della Regione rappresenta la Regione; promulga le leggi regionali; interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la Regione; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo; determina con proprio decreto la ripartizione degli affari tra i singoli Assessori effettivi; emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta Regionale.
L'ufficio di Presidente della Regione è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica, diversa da quella di Consigliere Regionale e Provinciale.

10) La Giunta Regionale è l'organo esecutivo della Regione. Ad essa spettano: la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio Regionale; l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale; l'amministrazione del patrimonio della Regione, nonché il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale; le altre attribuzioni ad essa demandate dallo Statuto della Regione Friuli e Trieste o da altre disposizioni; l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio Regionale, da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva; le altre funzioni stabilite dalla legge regionale.
L'ufficio di Assessore Regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica, diversa da quella di Consigliere Regionale e Provinciale.

11) Sono organi della Provincia: il Consiglio Provinciale, la Giunta Provinciale e il Presidente della Provincia.
In armonia con la Costituzione e i princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico della

Repubblica e gli interessi regionali e statali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche storiche della Regione -, nel rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza dello Statuto della Regione Friuli e Trieste, la legge provinciale, approvata dal rispettivo Consiglio Provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della rispettiva Provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio Provinciale, del Presidente della Provincia, degli Assessori, la composizione della Giunta, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Prevede altresì condizioni e istituti di effettiva salvaguardia dell'accesso alle cariche elettive secondo fondamentali principi di uguaglianza formale e sostanziale per entrambi i sessi e per tutte le comunità linguistiche autoctone della rispettiva Provincia.
Nessuno può appartenere contemporaneamente a entrambi i Consigli Provinciali.
Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio Provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della rispettiva Provincia se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio Provinciale, tale Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.
La legge provinciale sulla forma di governo è sottoposta a referendum provinciale confermativo, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della relativa Provincia Autonoma ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della rispettiva Provincia o un quinto dei componenti del rispettivo Consiglio Provinciale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non viene approvata dalla maggioranza dei voti validi della rispettiva Provincia.
Se tale legge provinciale è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del rispettivo Consiglio Provinciale.

12) Ciascun Consiglio Provinciale è eletto a suffragio personale e libero, universale e diretto, uguale e segreto.
Sono elettori della Provincia e dei Comuni che la compongono e sono eleggibili ai loro organi solamente i cittadini maggiorenni, uomini e donne, iscritti nelle liste elettorali provinciali, in quanto residenti nei Comuni della rispettiva Provincia Autonoma.
Ciascuno dei due Consigli Provinciali è composto da un numero di Consiglieri determinato dalla somma di un numero fisso per ciascuna Provincia Autonoma, pari a quindici, e di un numero variabile, stabilito in base ai cittadini residenti in ciascuna Provincia Autonoma, e pari a un Consigliere ogni 30.000 abitanti con arrotondamento alla cifra più vicina, secondo i dati demografici ufficiali ricavati dall'ultimo Censimento.
Ciascun Consiglio Provinciale dura in carica cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni di entrambi Consigli Provinciali si svolgono contestualmente nella

medesima giornata. Se un Consiglio Provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio fisso di quello non rinnovato. In nessun caso il quinquennio fisso di carica può venir prorogato, salva solamente l'ordinaria amministrazione. Anche a seguito di rinnovo anticipato, la data delle elezioni viene fissata dal Presidente della relativa Provincia, previo accordo scritto irrevocabile con l'altro Collega Presidente di Provincia, e solamente in via suppletiva e comunque non prima della settimana precedente la scadenza del tempo utile per i relativi adempimenti potrà venir fissata sussidiariamente da parte del Presidente della Regione, in ogni caso a decorrere dalla quarta domenica precedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del naturale quinquennio fisso di carica. La data dell'elezione dei Consigli Provinciali del Friuli e di Trieste non può mai coincidere con nessun'altra consultazione elettorale che non sia locale. Il decreto di indizione delle elezioni provinciali deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della rispettiva Provincia Autonoma non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data unica stabilita per la votazione. Il nuovo Consiglio Provinciale si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Provincia in carica. Il Consigliere Provinciale eletto più anziano d'età, coadiuvato da un Ufficio di Presidenza composto dai due Consiglieri Provinciali più giovani d'età, provvisoriamente presiede la prima seduta di insediamento di ciascun Consiglio Provinciale, per la convalida degli eletti e l'elezione nel proprio seno a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto del Presidente del Consiglio provinciale e dell'Ufficio di Presidenza.

I membri del Consiglio Provinciale, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Costituzione.

I membri del Consiglio Provinciale rappresentano l'intera Provincia Autonoma senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Ciascun Consiglio Provinciale elegge tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto, il Presidente, due Vice Presidenti, i Segretari. La carica di Presidente del Consiglio Provinciale è incompatibile con quella di Presidente del Consiglio Regionale, Presidente della Regione, Assessore Regionale, Presidente di Provincia Autonoma, Assessore Provinciale.

Ciascun Consiglio Provinciale si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di Febbraio e di Ottobre.

Ciascun Consiglio Provinciale è sempre convocato in via straordinaria quando lo ritenga il suo Presidente, oppure lo richieda il Presidente della rispettiva Provincia, il Presidente della Regione, il Presidente del Consiglio Regionale, o almeno un quarto dei componenti di quel Consiglio Provinciale.

Ciascun Consiglio Provinciale esercita le potestà legislative attribuite alla rispettiva Provincia Autonoma e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dallo Statuto della Regione Friuli e Trieste e dalle altre leggi dello Stato o della Regione Autonoma.

L'iniziativa legislativa provinciale, mediante disegno redatto in articoli, appartiene ad almeno 5.000 elettori della rispettiva Provincia, a ogni Consigliere di quel Consiglio Provinciale, alla relativa Giunta Provinciale, agli altri soggetti previsti dalla rispettiva legge sulla forma di governo provinciale.

Il procedimento legislativo ordinario, con esame preliminare in Commissione e deliberazione in Assemblea, articolo per articolo e con votazione finale, è sempre adottato in materia tributaria, finanziaria, elettorale, di ratifica degli atti urgenti della Giunta, nelle altre materie espressamente previste dal Regolamento del Consiglio Provinciale.
Il funzionamento di ciascun Consiglio Provinciale, con specificazione delle modalità di convocazione e svolgimento dei lavori e deliberazione, è regolato dal Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei propri rispettivi componenti. Detto Regolamento disciplina altresì l'organizzazione delle Commissioni permanenti per l'esame preliminare dei disegni di legge e l'uso pubblico delle lingue di riferimento delle comunità linguistiche autoctone della rispettiva Provincia.
Ciascun Consiglio Provinciale, in materie estranee alla sua competenza, ma che presentano particolare interesse per la rispettiva Provincia, può formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento.
I progetti sono inviati dal Presidente della rispettiva Provincia al Governo per la presentazione alle Camere.

13) Il Presidente della Provincia ha la rappresentanza della Provincia; promulga le leggi provinciali; adotta i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più Comuni; determina con proprio decreto la ripartizione degli affari fra i singoli Assessori effettivi; interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la Provincia; emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta Provinciale.
Nei casi di cessazione naturale o anticipata della carica, il mandato del Presidente della Provincia può venir prorogato solo fino al tempestivo subentro del successore, e solamente per l'ordinaria amministrazione.
L'ufficio di Presidente della Provincia è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica, diversa da quella di Consigliere Provinciale e Regionale.

14) Alla Giunta Provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle Province; l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; l'amministrazione del patrimonio della Provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici; la vigilanza e la tutela sulle Amministrazioni Comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge con la conseguente la nomina di commissari; le altre attribuzioni demandate alla Provincia dallo Statuto della Regione Friuli e Trieste o da altre leggi della Repubblica o della Regione; l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio provinciale da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva; le altre funzioni stabilite dalla legge provinciale.
Nei casi di cessazione naturale o anticipata della carica, il mandato della Giunta Provinciale può venir prorogato solo fino al tempestivo insediamento di quella successiva, e solamente per l'ordinaria amministrazione.

L'ufficio di Assessore Provinciale è incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica, diversa da quella di Consigliere Provinciale e Regionale.

15) Il limite massimo di trattamento economico riferito al Presidente della Regione e ai Presidenti delle Province del Friuli e di Trieste è fissato in euro 120.000 euro annui al lordo omnicomprensivo per tutti gli istituti previsti (indennità di carica, di presenza, aggiuntiva, rimborso spese di mandato, di viaggio e di servizio) nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico.
Il limite massimo di trattamento economico riferito agli Assessori Regionali e Provinciali e ai Presidenti del Consiglio Regionale e dei Consigli Provinciali non può superare i 4/5 del trattamento economico del Presidente, come sopra riportato.
Il limite massimo di trattamento economico riferito ai Consiglieri Provinciali non può superare i 3/5 del trattamento economico del Presidente della Provincia, di cui al primo comma. Nulla è dovuto ai componenti del Consiglio Regionale, essendo questi già consiglieri provinciali.
Il Consiglio Regionale e i Consigli Provinciali, ciascuno per quanto di propria competenza, disciplinano nel dettaglio, con propria autonoma legge, l'importo delle varie indennità lorde spettanti ai suddetti Amministratori entro i limiti di valore e di proporzione di cui al presente articolo.
Nessun dipendente con qualifica anche dirigenziale della Regione o delle Province, né amministratore o dipendente di Ente Locale o di società o ente con capitale a partecipazione di Regione, Province, Enti Locali può percepire un trattamento economico lordo onnicomprensivo superiore a quello di cui al secondo comma.

16) Lo Stato, con la Legge Costituzionale di approvazione della presente riforma dello Statuto Speciale, riconosce alle Province Autonome del Friuli e di Trieste una compartecipazione al gettito di tutte le entrate tributarie o concessorie, dirette o indirette, comunque denominate, relative o comunque riconducibili ai loro rispettivi territori, pari ad almeno nove decimi, e comunque congruente in relazione alle competenze rispettivamente esercitate, in proporzione rispetto a quelle della Regione Trentino – Alto Adige e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
I titoli di riserva finanziaria e demaniale delle due Province Autonome del Friuli e di Trieste sono sempre uguali tra loro, fermi restando principi di adeguatezza e proporzione su base territoriale e demografica.
Rientrano nel demanio e nel patrimonio indisponibile di entrambe le Province Autonome del Friuli e di Trieste, secondo la rispettiva competenza territoriale: se di proprietà pubblica, le foreste, le miniere, le cave, le torbiere, le sorgenti minerali e gli stabilimenti termali; tutto il demanio idrico interno, e anche lagunare e portuale, con tutti i relativi canali o acquedotti anche energetici o industriali; ogni fonte energetica di qualsiasi natura; se di interesse provinciale, gli aeroporti, le strade, le autostrade, le ferrovie, le tranvie, gli altri sistemi di trasporto, comunicazione anche energetica, telecomunicazione; tutti gli immobili privati che non siano di titolarità di alcuno; tutti i beni storici-archeologici-paleontologici-artistici-culturali ubicati o da chiunque ritrovati sul rispettivo territorio provinciale o comunque in carico ad enti aventi sede sul rispettivo territorio provinciale alla data di primo deposito della presente

proposta referendaria o successivamente, e comunque tutti gli altri beni di titolarità pubblica non locale, anche disponibili e patrimoniali, che non risultano strettamente connessi alle tassative materie di esclusiva competenza legislativa e amministrativa proprie dello Stato.
L'aeroporto di Ronchi dei Legionari verrà intitolato alla Regione Autonoma Friuli e Trieste e attribuito alla titolarità della Regione Autonoma stessa per effetto della normativa di attuazione regionale dello Statuto Speciale.
Il regime doganale rimane di esclusiva competenza dello Stato. Restano ferme le competenze collegate al regime doganale già previste dallo Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia.
La Regione Autonoma e le Province Autonome hanno facoltà di istituire con proprie leggi tributi propri in armonia con i principi generali del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza.
I bilanci delle due Province Autonome sono separati tra loro e rispetto a quello della Regione Autonoma.
Tutti i bilanci pubblici, regionali, provinciali, comunali, si uniformano a fondamentali criteri di pareggio di bilancio.
Ciascun Consiglio provinciale, con la propria annuale legge finanziaria provinciale, delibera i propri conferimenti provinciali al bilancio della Regione Autonoma, in proporzione rispetto ai cittadini residenti sul proprio rispettivo territorio, e comunque in misura non inferiore a un ventesimo e non superiore a un decimo del valore complessivo del proprio bilancio provinciale.
Oltre ai generali criteri di cui sopra, i trasferimenti finanziari delle Province Autonome ai rispettivi Comuni tengono conto, secondo fondamentali criteri di sufficienza delle risorse annualmente trasferite, sia del costo medio annuo dell'esercizio delle funzioni amministrative comunque attribuite ai Comuni sia delle condizioni locali di particolare disagio che la legge provinciale potrà prevedere solamente a fronte di effettiva giustificazione geografica.
Le modifiche semplificate delle quote tributarie riservate alle due Province Autonome per effetto di legge ordinaria dello Stato necessitano di previo accordo tra Governo e rispettiva Giunta Provinciale, e anche dell'approvazione intermedia del rispettivo Consiglio Provinciale, e devono comunque rispettare in ogni caso i principi generali di cui sopra.
La data di inizio e le modalità tecniche per l'applicazione delle norme in materia finanziaria e demaniale contenute dello Statuto della Regione Friuli e Trieste sono stabilite con norme di attuazione dello Statuto Speciale regionali e provinciali da emanare tempestivamente in relazione al passaggio delle funzioni alle Province.

17) Nel territorio regionale sono istituiti un Commissario del Governo per la Provincia Autonoma del Friuli e un Commissario del Governo per la Provincia Autonoma di Trieste. Spetta ad essi: tenere i rapporti tra lo Stato e gli organi delle Province Autonome secondo principi di leale collaborazione e nel rispetto dell'autonomia costituzionale e statutaria; coordinare, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella Provincia e vigilare sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia e la difesa; vigilare sull'esercizio da parte delle Province e degli altri Enti Pubblici Locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al Presidente della Provincia; compiere gli atti già demandati al Prefetto, in quanto non siano affidati dal

presente Statuto o da altre leggi ad organi della Regione e delle Province o ad altri organi dello Stato.
Il Commissario del Governo in Trieste tiene i rapporti tra lo Stato e la Regione Autonoma secondo principi di leale collaborazione e nel rispetto dell'autonomia costituzionale e statutaria; coordina, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato di interesse regionale; vigila sulle funzioni dello Stato delegate nei riguardi della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull'intero territorio regionale.

18) La legge regionale o provinciale entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o della rispettiva Provincia salvo essa stessa disponga diversamente e può essere impugnata davanti la Corte Costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione per violazione della Costituzione o dello Statuto della Regione Friuli e Trieste o del principio di parità tra i gruppi linguistici.
L'impugnazione in via principale può essere esercitata dal Governo.
La legge regionale può, altresì, venir impugnata in via principale, nello stesso termine, da uno dei Consigli Provinciali della Regione; la legge provinciale dal Consiglio Regionale o dall'altro Consiglio Provinciale della Regione.
Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Regione o da quello della Provincia, previa deliberazione della rispettiva Giunta o, in difetto, anche del rispettivo Consiglio, per violazione dello Statuto della Regione Friuli e Trieste o del principio di tutela delle minoranze linguistiche o del principio di parità tra i gruppi linguistici.
Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dallo Statuto della Regione Friuli e Trieste alla Regione o alle Province, la Regione o la Provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte Costituzionale per regolamento di competenza.
Il ricorso è proposto dal Presidente della Regione o da quello della Provincia, previa deliberazione della rispettiva Giunta o, in difetto, anche del rispettivo Consiglio.
Gli atti amministrativi degli enti, organi, uffici, comunque denominati, della Pubblica Amministrazione statale, regionale, provinciale, comunale, dei relativi enti strumentali e dei relativi soggetti anche privati concessionari di pubblico servizio, aventi sede o comunque competenza territoriale estesa anche solo in parte nelle Province Autonome del Friuli o di Trieste, ritenuti lesivi dei principi fondamentali di effettiva tutela delle comunità linguistiche autoctone o di promozione del normale uso pubblico delle rispettive lingue o comunque del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Autonoma Friuli e Trieste, da parte dei singoli cittadini interessati, o comunque da parte di ciascuno dei Consiglieri Provinciali o Comunali, in tutti i casi senza necessità di assistenza legale, con piena esenzione da ogni imposta e tassa, senza possibilità di condanna del ricorrente alle spese di lite. Salvi gli ordinari criteri di riparto della giurisdizione e l'ordinaria composizione degli organi giudicanti, le disposizioni regionali di attuazione dello Statuto Speciale possono prevedere un rito speciale, improntato a semplificazione e urgenza, per la trattazione e l'impugnazione dei giudizi amministrativi di salvaguardia linguistica.

Analoghi principi si applicano anche alle competenti Autorità Giurisdizionali Ordinarie, quando si tratta di giudizi aventi ad oggetto o comunque riguardanti anche solo incidentalmente diritti linguistici dei cittadini residenti nella Regione Autonoma appartenenti a comunità linguistiche autoctone riconosciute dalla normativa di attuazione dello Statuto Speciale.

19) Per le modificazioni dello Statuto Speciale della Regione Friuli e Trieste si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le Leggi Costituzionali.
L'iniziativa per le modificazioni dello Statuto della Regione Friuli e Trieste appartiene anche al Consiglio Regionale, su proposta congiunta dei Consigli delle Province Autonome del Friuli e di Trieste e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale a maggioranza assoluta e concorrente dei membri di ciascuno dei due Consigli Provinciali che lo compongono.
I progetti di modificazione dello Statuto della Regione Friuli e Trieste di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi.
Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum statale.

20) Nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato.
Nelle materie trasferite dalla competenza della Regione a quella delle Province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto della Regione Friuli e Trieste, continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.
Per l'attuazione dello Statuto Speciale, si osservano i decreti legislativi attuativi precedentemente adottati per la Regione Autonoma, in quanto compatibili, fino al loro adeguamento come di seguito previsto.
Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di dodici membri, nominati sei dal Governo della Repubblica e sei da ciascun Consiglio Provinciale con separate nomine, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto, per quanto di rispettiva competenza territoriale di ciascuna Provincia. La componente statale della Commissione paritetica comunica, d'ufficio, anche alla delegazione dell'altra Provincia Autonoma, gli schemi dei decreti legislativi, non appena proposti alla conforme deliberazione legislativa governativa, congiuntamente a una delle due delegazioni provinciali.
Le sole norme di attuazione dello Statuto Speciale relative esclusivamente alle materie regionali sono proposte alla conforme deliberazione legislativa governativa da una Commissione paritetica per parte statale invariata e per parte locale composta congiuntamente dalle prime tre nomine di composizione provinciale designate dal rispettivo Consiglio Provinciale. Gli altri tre membri designati dalle rispettive Province Autonome hanno sempre autonoma facoltà meramente consultiva di seguire tutti i lavori regionali e hanno funzione di supplenza propositiva in seno alle rispettive delegazioni provinciali.
Alla prima elezione diretta delle due Province Autonome del Friuli e di Trieste si provvede non appena possibile, dopo l'entrata in vigore della presente riforma dello Statuto Speciale per la Regione Autonoma Friuli e Trieste, e comunque non prima di tre mesi dalla definitiva entrata in vigore della presente proposta e non oltre la scadenza naturale o anticipata del mandato elettivo del Consiglio Regionale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia in corso al

momento della sua definitiva entrata in vigore.
Alla prima elezione diretta degli organi delle due Province Autonome del Friuli e di Trieste si applicano transitoriamente la L. R. 17/07 sulla forma di governo regionale, la L. R. 28/07 sul procedimento elettorale per l'elezione diretta del Consiglio Regionale, oltre alle altre norme elettorali anche statali applicabili per rinvio, nella loro formulazione vigente al momento del primo deposito della presente proposta referendaria, in quanto compatibili. La legge regionale successiva può introdurre solamente disposizioni di carattere meramente attuativo, nel rispetto del fondamentale principio di parità di trattamento tra le due Province Autonome e tra tutti i gruppi linguistici autoctoni. In ogni caso, anche quanto a formalità necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste per le elezioni provinciali: in ciascuna circoscrizione elettorale sono sufficienti 500 firme elettorali col limite massimo di 1000 firme; ciascun Consigliere Provinciale o Comunale può sempre e in ogni caso fungere da pubblico ufficiale autenticatore; tutti gli istituti derogatori di favore espressamente previsti solo per la minoranza linguistica slovena si applicano, secondo fondamentali principi di effettiva parità di trattamento tra tutti i gruppi linguistici, in favore di tutte le tre comunità linguistiche autoctone.
L'elezione diretta di entrambi Consigli Provinciali del Friuli e di Trieste deve essere fissata nella stessa data e non può coincidere con nessun'altra consultazione elettorale che non sia locale.
Alla prima convocazione dei comizi provinciali provvede il Presidente della Regione con pubblicazioni effettuate sul Bollettino Ufficiale della Regione e gli Uffici Elettorali della Regione Autonoma e degli Enti Locali garantiscono ogni necessario adempimento di carattere amministrativo.
Il decreto di indizione delle prime elezioni provinciali deve essere pubblicato, contestualmente per entrambe le Province Autonome, non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
Le spese necessarie alla prima elezione diretta dei Consigli delle due Province Autonome sono a carico della Regione Autonoma.
Ciascun nuovo Consiglio Provinciale si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Regione.
Dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi provinciali il Consiglio Regionale è prorogato solamente per l'ordinaria amministrazione, e comunque decade immediatamente dopo l'insediamento dei due Consigli Provinciali delle due Province Autonome.
Fino all'approvazione del Regolamento per il funzionamento di ciascun Consiglio Provinciale, si applica transitoriamente il Regolamento del Consiglio Regionale, in quanto compatibile.
Dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi provinciali il Presidente della Regione e la Giunta Regionale sono prorogati solamente per l'ordinaria amministrazione, e comunque decadono immediatamente dopo l'elezione indiretta del nuovo Presidente della Regione e della nuova Giunta Regionale da parte dei due Consigli Provinciali riuniti nel nuovo Consiglio Regionale.
Nel rispetto della normativa regionale e provinciale di attuazione dello Statuto Speciale in relazione al trasferimento di competenze dalla Regione alle Province, si provvede quanto prima possibile al passaggio di uffici e personale dalla Regione alle Province, con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta Provinciale interessata, facendo salvi la posizione di stato e il trattamento economico del personale trasferito; con convenzioni stipulate tra la

Regione e la Provincia interessata si provvede alla sistemazione degli oneri finanziari e demaniali relativi ai mutui passivi pluriennali stipulati per competenze devolute dalla Regione alle Province, nonché alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali e finanziari; le due Province Autonome del Friuli e di Trieste, nella loro rispettiva sfera di competenza, succedono in tutti i rapporti di diritto pubblico e privato a qualsiasi titolo riconducibili a tutti gli Enti Pubblici di livello infra-regionale e sovra-comunale prima esistenti sul loro rispettivo territorio che per qualsiasi motivo risultino ancora in corso al momento dell'entrata in vigore della presente proposta di riforma dello Statuto Speciale." ?

IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2213
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

# PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
# (ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

**INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.**

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate:
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

| TIPO TARIFFA | MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO | TIPO PUBBLICAZIONE | TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC. |
|---|---|---|---|
| A) | Area riservata PORTALE | NON OBBLIGATORIA | € 0,05 |
| B) | Via e-mail a Redazione BUR | NON OBBLIGATORIA | € 0,08 |
| C) | Cartaceo (inoltro postale/fax) | NON OBBLIGATORIA | € 0,15 |

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

| TIPO TARIFFA | MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO | TIPO PUBBLICAZIONE | TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE |
|---|---|---|---|
| A/tab) | Area riservata PORTALE | NON OBBLIGATORIA | € 150,00 |
| B/tab) | Via e-mail a Redazione BUR | NON OBBLIGATORIA | € 210,00 |
| C/tab | Cartaceo (inoltro postale/fax | NON OBBLIGATORIA | € 360,00 |

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

**FASCICOLI**

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

**La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo** nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

**MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste**
**OBBLIGATORIAMENTE** dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
**www.regione.fvg.it** -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali